



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 21

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 14 dicembre 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):	<i>Plenaria</i> <i>Pag.</i> 5
3 ^a (Affari esteri e difesa) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	<i>Plenaria</i> » 7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:	<i>Plenaria (antimeridiana)</i> <i>Pag.</i> 17
	<i>Plenaria (pomeridiana)</i> » 19
2 ^a - Giustizia:	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> » 20
3 ^a - Affari esteri e difesa:	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i> » 21
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:	<i>Plenaria</i> » 22
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:	<i>Plenaria</i> » 33
	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i> » 45
6 ^a - Finanze e tesoro:	<i>Plenaria</i> » 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	49
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	54
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	55
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	66

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALBONI avverte che, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione sul canale satellitare e sulla *Web TV* e la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà, inoltre, assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessio Butti, sulle linee programmatiche del Governo in materia di innovazione tecnologica

Il presidente BALBONI introduce la procedura informativa in titolo.

Il sottosegretario BUTTI svolge un'ampia illustrazione delle linee programmatiche.

Il presidente BALBONI ringrazia il sottosegretario Butti.

Hanno successivamente la parola, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori LISEI (*FdI*), Mariastella GELMINI (*Az-IV-RE*), DELLA PORTA (*FdI*), GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), TREVISI (*M5S*), BASSO (*PD-IDP*), SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*), Daisy PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e SIGISMONDI (*FdI*).

Il sottosegretario BUTTI si riserva di inviare un documento scritto recante le risposte alle domande formulate, confermando comunque la propria disponibilità a svolgere la replica in una prossima seduta.

Il presidente BALBONI rinvia infine il seguito delle comunicazioni del sottosegretario Butti ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(108) ALFIERI e altri. – *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(376) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente Stefania CRAXI rende noto che è stato predisposto dai relatori un testo unificato, pubblicato in allegato, che sottopone all'attenzione dei commissari affinché venga adottato per il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite, convengono, quindi, di adottare tale testo, stante altresì il consenso del rappresentante del Governo.

La senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sul tema dei frontalieri con la Francia, che auspica possa trovare la condivisione dell'intera Commissione.

Il senatore CASTELLI (*FdI*) ritiene che alcune disposizioni in esame possano avere un'applicazione generalizzata a diverse situazioni di lavoratori frontalieri e sollecita un'attenzione particolare al caso della Repubblica di San Marino.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) prende atto che il testo elaborato dai relatori costituisce, di per sé, un insieme completo di norme *bipartisan*, che integrano emendamenti, di natura prevalentemente fiscale, presentati già nella scorsa legislatura.

Rimane, ovviamente, fuori da tale disciplina la questione dell'approntamento di un tavolo generale sui lavoratori transfrontalieri.

Anche secondo il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore, occorrerà *pro futuro* mettere mano ad un trattamento paritario per lo *status* di tutti i transfrontalieri.

Il senatore BERRINO (*FdI*) condivide l'auspicio, testé manifestato dalla collega Paita, volto ad approfondire, attraverso un apposito ordine del giorno, il tema complessivo della salvaguardia dei lavoratori frontalieri.

Il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*) preannuncia la presentazione all'uopo di un ordine del giorno, a nome del proprio gruppo di appartenenza.

Il Presidente della 6^a Commissione, senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), chiede conferma alle opposizioni dell'orientamento a non presentare emendamenti.

Segue un breve intervento del senatore MARTON (*M5S*), il quale, considerate le circostanze, non reputa necessario presentare proposte emendative.

Anche la senatrice PAITA (*Az-IV-RE*) dà rassicurazioni in tal senso.

Conseguentemente, il presidente Stefania CRAXI, nel prendere atto che tutti i Gruppi, all'unanimità, non ritengono di dover presentare emendamenti al testo unificato in parola, propone di fissare un termine, per l'innoltramento di eventuali ordini del giorno, per la giornata di domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI DISEGNI
DI LEGGE N. 108, 376**

NT

I RELATORI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le rendite non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri».

Art. 5.

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 6.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 7.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 8.

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal «lavoratore frontaliere» come definito all'articolo 2, lettera *b*) del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

Art. 10.

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comun-

que garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla commissione mista può partecipare il presidente dell'associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, non può eccedere la quota del 3 per cento.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041,

200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge.

Art. 12.

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale, cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 mi-

lioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9.

SULL'ESITO DI UN INCONTRO A BRUXELLES SULLA SITUAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO NELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE invita il senatore Cataldi a riferire sull'incontro interparlamentare, organizzato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia, gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE), sul tema: «La situazione dello stato di diritto nell'Unione europea» svoltosi a Bruxelles lo scorso 1° dicembre.

Il senatore CATALDI (M5S) ringrazia il Presidente per la fiducia accordatagli nel rappresentare la Commissione in una sede istituzionale così prestigiosa.

Nell'occasione, è stato affrontato un tema che è particolarmente avvertito in Italia, cioè l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza.

Sottolinea di aver illustrato le difficoltà che inducono i Governi a ricorrere a questo strumento, in particolare la lunghezza dei tempi per l'approvazione delle leggi ordinarie, che non risultano più adeguati a fronte delle esigenze della società moderna.

A suo avviso, tra le possibili soluzioni da prendere in esame in un eventuale tavolo di lavoro, risulta anche la modifica dei Regolamenti parlamentari, per accelerare le procedure ed evitare i momenti di attesa. Segnala, comunque, che il Regolamento del Senato è già più flessibile rispetto a quello dell'altro ramo del Parlamento.

Si dichiara disponibile a proseguire il confronto avviato con i Parlamenti dei diversi Paesi europei, a partire dal prossimo incontro fissato per il mese di giugno.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Cataldi per aver rappresentato in modo qualificato il Parlamento italiano nelle sedi istituzionali europee. Ricorda, a tale proposito, che tra i punti programmatici illustrati dal Presidente del Consiglio vi sono, appunto, quello di una maggiore presenza dell'Italia in Europa e la revisione di alcune disposizioni della Parte II della Costituzione.

IN SEDE REFERENTE

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 13 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che la 4^a Commissione ha espresso parere non ostativo, mentre la 7^a Commissione ha espresso un parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**16^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***BALBONI***La seduta inizia alle ore 17,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, con riferimento alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, in attesa che sia definito il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che sarà data la priorità all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, riferiti al disegno di legge n. 345 (cosiddetto «decreto aiuti-quater»). A tal fine, potrebbe rendersi necessaria una convocazione della Commissione per lunedì, in orario da stabilire.

In sede referente, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 203 (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani) e n. 207 (in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione).

In sede redigente, riprenderà la discussione dei disegni di legge n. 314 (in materia di compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), e n. 170 (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre) e connessi.

Avverte, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 303 (per l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani) e, in sede referente, il disegno di legge n. 367 (Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Sul disegno di legge n. 367 riferirà alla Commissione la senatrice Pirovano, che valuterà anche l'eventuale congiunzione con il disegno di legge n. 203.

Si riserva infine di comunicare per le vie brevi ai Capigruppo una proposta di calendario dei lavori definitiva, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Mercoledì 14 dicembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

*INCONTRO INFORMALE CON I GIOVANI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ
IRANIANA DI ROMA, AFFERENTE AL PARTITO RADICALE*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo e su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge già approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2022, che ha come finalità principale quella di procedere a un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuibili ai Ministeri, in coincidenza con l'avvio dell'attività del nuovo Governo e in coerenza con numerosi precedenti (decreti-legge n. 22 del 2021, n. 104 del 2019 e n. 86 del 2018).

Il decreto si compone di 15 articoli. Gli articoli da 1 a 6 prevedono la ridenominazione di 5 dei 15 dicasteri (Ministero delle imprese e del *made in Italy*; Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'istruzione e del merito), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nei decreti legislativi connessi e integrando e modificando le corrispondenti attribuzioni.

L'articolo 7, comma 2, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ovvero all'attuale Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto.

L'articolo 8 ricomprende, tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza, le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

In relazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* si stabilisce che: sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di Simest (articolo 9, comma 2); sia consultato preventivamente da SACE in ordine alle decisioni aziendali di assunzione di impegni e di recupero dei crediti, ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (in aggiunta ai Ministeri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale) (articolo 9, comma 3); sia ampliato l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, con la riduzione da 50 a 25 milioni di euro del valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi (articolo 10); venga istituito al suo interno una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese (articolo 10).

Vengono istituiti il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo – CIMIM (articolo 9) e il Comitato interministeriale per le politiche del mare – CIPOM (articolo 12), ai quali è attribuito anche il compito di favorire la realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea. Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica-CITE (articolo 11).

Infine, l'articolo 13 prevede che, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e fino al 30 giugno 2023, i nuovi regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne il Ministro senza portafoglio on. Raffaele Fitto, cui è stato affidato l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre e 10 novembre 2022, il Relatore rileva che questo non è oggetto di disciplina da parte del provvedimento in esame.

Il Presidente ricorda tuttavia al riguardo che il decreto del PCM 12 novembre 2022 delega le funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e stabilisce che, nell'esercizio delle sue funzioni, egli può avvalersi: del Dipartimento per le politiche europee della PCM; del Dipartimento per le politiche di coesione della PCM; dell'Agenzia per la coesione territoriale; della Segreteria tecnica, presso la PCM, a supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il PNRR; dell'Unità della PCM per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, a supporto dell'attuazione del PNRR; dell'Unità di missione, della PCM, per la gestione degli interventi previsti nel PNRR di cui è titolare; e del Servizio centrale per il PNRR, presso il Dipartimento Ragioneria generale del MEF.

In particolare, a decorrere dal 12 novembre 2022, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è delegato: a esercitare le funzioni relative alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione di atti e normative dell'Unione europea, contribuendo alla linea di indirizzo politico nell'interesse nazionale e nel proposito di assicurarne il potenziamento e la maggiore efficienza; alla promozione e al coordinamento delle attività inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea, come il quadro finanziario pluriennale, assicurandone coerenza e tempestività; alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE); alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari generali e Competitività; all'armonizzazione fra la legislazione dell'Unione europea e la legislazione nazionale.

Il Ministro acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate ed è tenuto ad informare il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea e delle correlate iniziative del Governo.

È inoltre compito del Ministro predisporre – anche sulla base degli indirizzi del Parlamento – il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione.

Relativamente alla delega in materia di politiche per la coesione territoriale, Piano nazionale di ripresa e resilienza, e interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale (articolo 3 del citato DPCM), il Ministro, nel promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, pone riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e ai programmi a supporto delle riforme, nonché alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020 e di coordinamento, indirizzo, attuazione e di definizione della programmazione comunitaria 2021-2027.

Inoltre, il Ministro è delegato a formulare proposte nel quadro degli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea con particolare riferimento alle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), nonché ad assicurare le funzioni della Cabina di regia per il PNRR e le funzioni di impulso e coordinamento delle iniziative del Governo relative all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che consente agli Stati membri di proporre modifiche al Piano nazionale nel caso in cui non sia più realizzabile in tutto o in parte.

Il Relatore dà, infine, conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame e presenta uno schema di parere non ostativo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime una posizione critica sul provvedimento e, in particolare, sulla configurazione dell'insieme delle importanti funzioni connesse alle deleghe assegnate al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che ritiene eccessivamente numerose, con possibili ricadute negative sull'efficacia delle politiche per la ripresa economica e per la coesione sociale e territoriale del Paese. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il senatore MATERA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, in materia di rifiuti e rifiuti di imballaggio.

In particolare, evidenzia la forte connessione che il provvedimento presenta con la proposta di regolamento COM(2022) 677, del 30 novembre scorso, di revisione della normativa europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi.

Ricorda al riguardo che questa è finalizzata a favorire una riduzione progressiva *pro capite*, della produzione di imballaggi, del 5 per cento entro il 2030, del 10 per cento entro il 2035 e del 15 per cento entro il 2040, considerato che gli imballaggi sono tra i principali prodotti ad impiegare materiali vergini. La revisione presenta un riorientamento della normativa maggiormente sul riutilizzo degli imballaggi e meno sul loro riciclo, circostanza che potrebbe incidere negativamente sulle oltre 700 mila imprese che in Italia si occupano del riciclo degli imballaggi e sull'intera filiera tra produttori, utilizzatori industriali e commercianti, con un possibile impatto su 6,3 milioni di dipendenti e su un settore produttivo che fattura circa 1.850 miliardi di euro.

In ogni caso, la proposta inciderebbe su numerose disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, risultando così opportuna un'attenta valutazione di coerenza e compatibilità delle stesse, come anche emerso nell'ambito delle audizioni svolte in 8^a Commissione.

Propone, quindi, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto della proposta di regolamento COM(2022) 677, in riferimento alle novelle di cui agli articoli 6 e 7 dello schema di decreto legislativo, relative al tema del riutilizzo degli imballaggi e di altri tipi di rifiuti. In particolare, in riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che modifica l'articolo 219-*bis* del Codice dell'ambiente, prevedendo l'obbligo per gli operatori economici di adottare sistemi di restituzione con cauzione e sistemi per il riutilizzo degli imballaggi, propone di suggerire l'opportunità di mantenere il carattere volontario degli stessi, in attesa della definizione della proposta di revisione della disciplina europea degli imballaggi COM(2022) 677.

Similmente, in riferimento all'articolo 9, comma 1, che modifica l'articolo 219 del Codice dell'ambiente, introducendo l'obbligo a decorrere dal 1° gennaio 2023 di etichettatura degli imballaggi volta a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli stessi, propone di suggerire l'opportunità di posticipare la entrata in vigore di tale obbligo, in attesa della definizione della proposta COM(2022) 677.

Inoltre, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), che modifica la classificazione dei rifiuti (articolo 184, comma 3, del Codice dell'ambiente), individuando i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, non più come quelli diversi dai rifiuti urbani, ma come quelli diversi dai rifiuti prodotti nei locali non funzionali alle lavorazioni industriali, propone di suggerire l'opportunità di non procedere a tale modificazione, anche al fine di mantenere la coerenza con l'impostazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che identifica le tipologie di rifiuti in base alla natura degli stessi e non in base al tipo di locale in cui sono prodotti. Ricorda peraltro che – come affermato nella relazione illustrativa del Governo – la novella si ascrive a un'esigenza relativa, non alla disciplina sui rifiuti, ma alla disciplina fiscale, volta a facilitare l'applicazione della TARI, come formulato nella circolare del Ministero della transizione ecologica n. 35259, del 12 aprile 2021.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in considerazione delle numerose criticità emerse nell'ambito delle audizioni svolte in 8^a Commissione, che condizionano anche il parere della stessa Commissione di merito indirizzato al Governo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede un chiarimento circa la corrispondenza con la normativa europea della novella di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), relativa all'identificazione dei rifiuti industriali non speciali.

Inoltre, in riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, al fine di recepire compiu-

tamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti, e che quindi consente l'incenerimento dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale in base alla gerarchia dei rifiuti, pone la questione su tal ultimo requisito per l'incenerimento, ovvero di aver escluso la possibilità di ricorrere a trattamenti migliori per l'ambiente in base alla gerarchia dei rifiuti. Pone quindi l'esempio dell'incenerimento del plasmix, che potrebbe invece essere valorizzato con il riciclo chimico producendo gas.

Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritiene opportuno, in questa sede, non soffermarsi compiutamente su questioni tecniche di merito, limitandosi a valutare la compatibilità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con l'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Sulla questione dell'identificazione dei rifiuti industriali non speciali, ribadisce la coerenza con la direttiva rifiuti della vigente norma che li identifica in base alla tipologia degli stessi e non in base al luogo o locale in cui vengono prodotti.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, in materia di tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, con particolare riguardo alla sicurezza energetica nazionale.

Ricorda che il provvedimento si rende necessario e urgente in quanto il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla Federazione russa nell'UE, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio UE nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta aggressione contro l'Ucraina.

Tale divieto potrebbe infatti presentare il rischio che le imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi non riescano

più ad assicurare la continuità produttiva necessaria al Paese, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale.

Inoltre, tali imprese sono soggette alla disciplina sul cosiddetto *golden power*, che consente l'esercizio di poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

Il decreto-legge stabilisce, quindi, misure volte alla sicurezza degli approvvigionamenti nazionali degli idrocarburi e misure di sostegno alle imprese interessate dalla predetta sanzione e destinatarie dell'esercizio del *golden power*.

A tali fini, l'articolo 1 circoscrive l'ambito di applicazione del decreto-legge alle sole imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, e stabilisce l'obbligo in capo alle stesse di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti e l'operatività delle reti e degli impianti.

Qualora, entro 30 giugno 2023, l'impresa profili il rischio di non poter assicurare la sua continuità produttiva, a causa delle sanzioni imposte a livello internazionale, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno, da erogare nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, nell'imminenza del predetto rischio, l'impresa può altresì richiedere allo stesso Ministero di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea, disposta per un anno, prorogabile di un altro anno, con la nomina di un commissario che subentra nella gestione dell'impresa. L'amministrazione temporanea può anche essere disposta direttamente con decreto del Governo, in caso di imminente grave pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico.

In base all'articolo 2, nel caso in cui il Governo eserciti sull'impresa i poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 sul *golden power*, questa può chiedere misure di capitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, mediante l'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente.

L'impresa può anche chiedere l'accesso prioritario agli interventi di ricapitalizzazione erogati dal «patrimonio destinato» di CDP, istituito dal decreto «Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 2020), e nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, può formulare istanza per l'accesso prioritario ai contratti di sviluppo e agli accordi per l'innovazione.

I criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni, nonché i termini e le modalità procedurali per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Infine, gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e i termini dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, ricorda che l'iter di esame della proposta di regolamento sulla libertà dei media prosegue nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, essendo scadute le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà. Ricorda inoltre che si era prospettato lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Propone quindi di avviare tale approfondimento dopo la fine della pausa natalizia e invita i Gruppi a indicare le proprie preferenze sui soggetti da audire.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) concorda sulla tempistica prospettata e si riserva di presentare un elenco di soggetti per le audizioni.

Anche la senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si riserva di presentare un elenco di audizioni da svolgere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate per le ore 13 di oggi e per le ore 12 di domani non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 393 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, sul riordino delle funzioni e delle competenze dei Ministeri, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato, per quanto di competenza, che:

– l'articolo 7, comma 2, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ovvero al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

– l'articolo 12 istituisce il Comitato interministeriale per le politiche del mare e stabilisce che è composto dai Ministri competenti in materia, tra cui l'Autorità delegata per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ovvero al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

ricordato che al ministro Raffaele Fitto è stato affidato l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre e 10 novembre 2022, e che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, sono state delineate in dettaglio le sue funzioni relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, all'attuazione della normativa UE, al coordinamento della politica di coesione territoriale e dei relativi fondi strutturali e al coordinamento dell'attuazione del PNRR, nell'esercizio delle quali può avvalersi: del Dipartimento per le politiche europee della PCM; del Dipartimento per le politiche di coesione della PCM; dell'Agenzia per la coesione territoriale; della Segreteria tecnica, presso la PCM, a supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il PNRR; dell'Unità della PCM per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, a supporto dell'attuazione del PNRR; dell'Unità di missione, della PCM, per la gestione degli interventi previsti nel PNRR di cui è titolare; e del Servizio centrale per il PNRR, presso il Dipartimento Ragioneria generale del MEF;

rilevata l'assenza di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 1

La 4^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, in materia di rifiuti e rifiuti di imballaggio;

considerato che il provvedimento è volto a operare modifiche di coordinamento alla Parte IV del Codice dell'ambiente, al fine di assicurare la necessaria coerenza normativa, in relazione alle modifiche e abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato la materia, nonché a intervenire al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche avendo riguardo alla *ratio* legislativa e alle criticità applicative riscontrate;

rilevato, in particolare, che gli articoli 6 e 7 prevedono disposizioni volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi e di altri tipi di rifiuti, anche attraverso la promozione di adeguate forme di progettazione, fabbricazione e uso degli stessi;

evidenziato, al riguardo, che la Commissione europea ha presentato, il 30 novembre 2022, una proposta di regolamento europeo in materia di imballaggi (COM(2022) 677), finalizzata a favorire una riduzione progressiva *pro capite*, della produzione di imballaggi (del 5 per cento entro il 2030, del 10 per cento entro il 2035 e del 15 per cento entro il 2040), considerato che gli imballaggi sono tra i principali prodotti ad impiegare materiali vergini, riorientando la normativa più sul riutilizzo degli stessi e meno sul loro riciclo, e che ciò potrebbe incidere negativamente sulle oltre 700 mila imprese che in Italia si occupano del riciclo degli imballaggi e sull'intera filiera tra produttori, utilizzatori industriali e commercianti, con un possibile impatto su 6,3 milioni di dipendenti e su un settore produttivo che fattura circa 1.850 miliardi di euro;

considerato, inoltre, che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, al fine di recepire compiutamente l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851, in relazione alla possibilità di incenerimento dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale in base alla gerarchia dei rifiuti;

tenuto conto delle audizioni svolte dalla Commissione di merito,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), modifica la classificazione dei rifiuti (articolo 184, comma 3, del Codice dell'ambiente), individuando i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, non più come quelli diversi dai rifiuti urbani, ma come quelli diversi dai rifiuti prodotti nei locali non funzionali alle lavorazioni industriali. Tale novella deriva – come affermato nella relazione illustrativa del Governo – da un'esigenza espressa nella circolare del Ministero della transizione ecologica n. 35259, del 12 aprile 2021, relativa all'applicazione della TARI ai rifiuti urbani prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali. Al riguardo si invita la Commissione di merito a considerare l'opportunità di mantenere la definizione dei rifiuti in base alla natura degli stessi, in linea con l'impostazione stabilita dalla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e non in base al tipo di locale in cui questi sono prodotti;

in riferimento alle novelle di cui agli articoli 6 e 7 dello schema di decreto legislativo, relative al tema del riutilizzo degli imballaggi e di altri tipi di rifiuti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto della proposta di regolamento COM(2022) 677 di revisione della normativa sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi;

a tale riguardo, in riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che modifica l'articolo 219-*bis* del Codice dell'ambiente, prevedendo l'obbligo per gli operatori economici di adottare sistemi di restituzione con cauzione e sistemi per il riutilizzo degli imballaggi, si valuti l'opportunità di mantenere il carattere volontario degli stessi, in attesa della riforma della disciplina europea degli imballaggi prefigurata nella proposta di regolamento COM(2022) 677;

similmente, in riferimento all'articolo 9, comma 1, che modifica l'articolo 219 del Codice dell'ambiente, introducendo l'obbligo a decorrere dal 1° gennaio 2023 di etichettatura degli imballaggi volta a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli stessi, si invita a valutare l'opportunità di posticipare la entrata in vigore di tale obbligo, in attesa della riforma della disciplina europea degli imballaggi prefigurata nella proposta di regolamento COM(2022) 677.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta pomeridiana del 13 dicembre scorso.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, chiede conferma, con riguardo alla proposta 1.5, che dalla soppressione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sugli emendamenti 2.1, 3.2 e 3.3, chiede conferma che i compiti ulteriori possano essere espletati con le risorse previste a legislazione vigente. Riguardo alle proposte 4.1, 4.2 e 4.3, analogamente alla proposta 1.5, occorre avere conferma che non si determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'emendamento 11.0.1, occorre avere

conferma della sussistenza delle risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio. Analoga valutazione è necessaria per la proposta 11.0.2. Sull'emendamento 12.1, occorre valutare la necessità del trasferimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, delle risorse connesse alle funzioni da attribuire. In merito alla proposta 12.4, occorre valutare se dal trasferimento di competenze riguardanti le concessioni demaniali non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice sul testo del provvedimento. In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulla proposta 1.5, rispetto alla quale non si può escludere che l'attuazione della previsione possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Formula altresì parere contrario sulle proposte 2.1, 3.2 e 3.3, mentre il parere del Governo è non ostativo sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Formula parere contrario sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, in quanto gli stessi potrebbero determinare la necessità di stanziamenti aggiuntivi di bilancio, nonché sulle proposte 12.1 e 12.4, suscettibili di determinare oneri non quantificati e privi di copertura. Formula parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la RELATRICE illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.1 e 12.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere, che risulta approvata.

(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti

da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo "strumento militare" alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici: si ritiene, pertanto, che non possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso, viene ribadito come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate;

per quanto concerne le spese di trasporto, esse, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE: viene ribadito, in ogni caso, che le spese di trasporto sono sostenute nell'ambito di contratti già attivi;

viene precisato che i decreti interministeriali si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*: infatti, pur non essendo previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei suddetti decreti, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339, concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice, non essendovi osservazioni da formulare.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ricorda l'importanza del parere sul tema della cessione di armi oggetto del provvedimento. In relazione al parere proposto, rileva come i dati inerenti alle cessioni di armi risultino secretati, per cui formula rilievi critici in ordine ai contenuti di carattere generico della proposta di parere sul testo del provvedimento. Si sofferma poi sulla *European Peace Facility*, osservando come tale ambito attinga alla fornitura più che al trasporto delle armi, formulando anche su tale profilo osservazioni critiche alla proposta di parere illustrata, sul cui preannuncia il voto contrario.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), pur riconoscendo come sussistano delle criticità nell'esaminare, per il parere sui profili finanziari, un provvedimento i cui dati ed elementi sottostanti sono riservati, considerato il tema involto preannuncia comunque il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere della relatrice.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche al provvedimento richiamando l'intervento contrario al provvedimento for-

mulato anche in sede di esame di merito. Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) dopo aver ricordato che la Commissione esamina i profili finanziari del provvedimento inerente la cessione di armi, preannuncia il parere favorevole sul parere al provvedimento, richiamando altresì i provvedimenti analoghi già esaminati nella scorsa Legislatura in materia.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La proposta di parere è approvata.

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

in particolare, in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

viene precisato che gli oneri relativi al compenso del Commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo, esprimendo avviso conforme al relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La proposta di parere è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G/345/22/5, pubblicato in allegato.

Comunica che è stata presentata la riformulazione dell'ordine del giorno G/345/12/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Segnala poi che gli emendamenti 3.0.9 e 9.0.2 sono stati ritirati e trasformati nei rispettivi ordini del giorno G/345/20/5 e G/345/21/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, è convocato, alle ore 18, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 345
(al testo del decreto-legge)

G/345/12/5 (testo 2)

MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premessò che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) – ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività

delle unità produttive ed industriali della difesa» – è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati – come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 – con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

– l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

– l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori;

considerato altresì che:

nel corso dell'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» è stato approvato l'emendamento 7.0.3 (testo 2) che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

in particolare, si prevede che, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Piano alle amministrazioni centrali, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. Contestualmente, viene diminuita di 35,8 milioni di euro (da 350 a 314,2 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 prevista dal secondo periodo dello stesso comma 261, dichiaratamente finalizzata, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, all'implementazione delle prime misure previste dal Piano;

come noto, il Piano strategico-operativo «mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di "circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto imprevedibile e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie»;

l'ulteriore stanziamento previsto nel corso dell'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» e la necessità di riprendere la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, nonché dell'ulteriore finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 a rifinanziare il progetto relativo allo Stabimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

G/345/20/5 (già em. 3.0.9)

MICCICHÈ, ROSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

l'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la Regione Siciliana del 16 dicembre 2021 ha previsto l'istituzione di appositi tavoli tecnici per la risoluzione di alcune questioni aperte tra Stato e Regione. In particolare, è stato previsto il Tavolo tecnico di cui al punto 2, lettera c), con la finalità di dare «... attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale». Le questioni che il tavolo tecnico ha proficuamente e tempestivamente affrontato sono di particolare rilievo, poiché si tratta di disposizioni della legge di Bilancio dello Stato del 2006, relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, che ad oggi non hanno avuto ancora attuazione;

le disposizioni in argomento, introducevano una gradualità di misure e di termini temporali per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, prevedendo un progressivo innalzamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 della quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per il 2009), che fino ad allora era stata pari al 42,50 per cento, sul presupposto che entro il mese di aprile del 2007 fosse stata definita l'intesa preliminare delle nuove norme di attuazione statutarie in materia sanitaria, che avrebbe attivato il meccanismo di retrocessione delle accise, prevedendo espressamente che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data il concorso della Regione siciliana fosse determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento;

tuttavia, a fronte della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha imposto alla Regione l'obbligo di concorrere alla spesa sanitaria, a fronte della percentuale del 42,50% vigente sino al 2006, nella misura del 44,85% per l'anno 2007, del 47,05% per l'anno 2008 e del 49,11% dall'anno 2009 ad oggi, senza corresponsione di alcuna somma a compensazione con la retrocessione delle accise, come invece previsto dalle disposizioni in argomento, in palese violazione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del principio fondamentale di finanza pubblica dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

la legittimità delle osservazioni dei rappresentanti regionali è stata riconosciuta sotto il profilo tecnico all'interno del Tavolo dalle parti e quantificata in circa 631 milioni di euro per il solo esercizio 2022, con l'impegno a rimandare la soluzione ad un confronto politico per le ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato, in seno al quale rinvenire le necessarie coperture finanziarie per gli esercizi successivi a regime;

appare pertanto incontroverso il riconoscimento del principio declinato dalla normativa, come esitato dal tavolo tecnico, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020 la quale, anche per il lungo tempo decorso infruttuosamente, ha evidenziato la necessità del raggiungimento di un accordo in tempi brevi tra lo Stato e la Regione;

a tale riguardo dal 2023, si reputa debba essere prevista la quota di compartecipazione regionale al 49,11 per cento unitamente alla retrocessione delle accise di un importo corrispondente, la cui copertura finanziaria va assicurata in sede della legge di bilancio dello Stato per il 2023;

con riferimento all'esercizio 2022, del quale risulta ormai avviato il secondo semestre, con nota prot. 5646 del 2 agosto 2022, è stato richiesto di potere utilizzare le somme, che altrimenti si sarebbero dovute restituire alla Stato, stimate in 405 milioni di euro, per le finalità indicate nel comma 1 del presente emendamento, fermo restando l'intesa con gli organi statali;

ciò in quanto la Regione ha iscritto, quale accantonamento vincolato in seno al Rendiconto generale per il 2020 la somma di 780 € mln.

assegnata a titolo di riconoscimento sulle minori entrate Covid-19, della quale ha utilizzato, come concordato nel tavolo di lavoro con la Ragioneria generale dello Stato, 375 € mln. e risultante dalla nota del Mef prot. 186985 del 04/07/2022 per le variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge;

pertanto, le eccedenze delle minori entrate riconosciute dal Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, di cui rendere disponibili rispetto alle somme attribuite ai sensi del predetto art.111 stimate in 405 milioni euro, verrebbero destinate, previa intesa con i competenti organi statali, a spese cui dovrebbe far comunque fronte lo Stato nel territorio regionale per l'esercizio in corso. In particolare, tale anticipazione su quanto dovuto come compensazione della mancata retrocessione delle accise a fronte dell'incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, in forza dei risultati del tavolo tecnico in oggetto, può essere destinata quanto a: 1) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario da concordare; 2) 30 milioni di euro maggiori costi energetici del settore sanitario; 3) 280 milioni di euro per far fronte alle emergenze rifiuti e sanitarie del Comune di Palermo e del Comune di Catania, nonché degli altri Comuni siciliani sulla base della popolazione,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, misure volte a specificare gli interventi a cui destinare le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze e stimate in 405.000 migliaia di euro, nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento.

G/345/21/5 (già em. 9.0.2)

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premesso che:

l'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

tale detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

l'articolo 9 del decreto legge in titolo apporta modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus) per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, tralasciando la proroga e il rifinanziamento di una importante detrazione fiscale come quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

la detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese e ha segnato una svolta etica sul modo di approcciarsi a questa seria problematica che, purtroppo;

occorre, quindi, mantenere l'attenzione e la massima considerazione su chi ha uno svantaggio dovuto alla disabilità ed è costretto a rivolgersi a parenti o amici solo per uscire dalla propria abitazione,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga e il rifinanziamento della

detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/345/22/5

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessò che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

Considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie un'adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il Governo

a prendere in considerazione la proroga della deroga sino al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

Orario: dalle ore 18,20 alle ore 19

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE lascia la parola al rappresentante del Governo per rispondere ai chiarimenti richiesti dal senatore Cottarelli nel corso del dibattito.

Il sottosegretario BITONCI si sofferma brevemente sull'articolo 1, specificando che le disposizioni in esso contenute si pongono la finalità di tutelare il settore della raffinazione di idrocarburi, con particolare riferimento alla ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil. Quanto invece all'articolo 2, riferisce che la norma ha una valenza più generale e prevede, su istanza dell'impresa, canali prioritari di accesso alle misure di sostegno volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa per le imprese destinatarie di esercizio della *golden power*.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*) ricorda la *ratio* dell'istituto della golden power e chiede come mai, in assenza di una necessità specifica, la norma sia stata inserita in un decreto-legge e non in un altro tipo di provvedimento.

Il sottosegretario BITONCI ribadisce la valenza generale della norma e ricorda le misure di carattere compensativo che possono essere estese alle aziende considerate strategiche per l'interesse nazionale che ne fanno specifica richiesta.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), interloquisce confermando, in assenza di specifiche informazioni sul punto, le proprie perplessità sull'urgenza delle norme contenute nell'articolo 2.

Il senatore TURCO (*M5S*) domanda se le misure compensative mirino anche all'integrità del capitale e a favorire la sostenibilità economica dell'azienda, allargando così le tutele previste.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), entrando nel merito, ritiene che i poteri di golden power debbano essere esercitati in maniera netta, con un consenso o un diniego, senza prevedere condizioni di difficile monitoraggio, che rischiano poi di rimanere solo sulla carta, e prevedere misure di sostegno all'azienda strategica oggetto dei poteri speciali del Governo.

Il sottosegretario BITONCI ribadisce che la norma non è rivolta a un caso specifico, ma ha una valenza generale, la cui urgenza è determinata dall'assenza, a legislazione vigente, delle misure compensative in essa previste.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), con riferimento alle osservazioni del senatore Cottarelli, rileva come il decreto-legge, anche alla luce dell'esperienza della precedente legislatura, sia ormai diventato un ordinario strumento di legislazione.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE, terminati gli argomenti all'esame della Commissione per la settimana corrente, propone di sconvocare la seduta di domani, giovedì 15 dicembre, alle ore 9, e di convocare invece alla stessa ora un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCO (M5S), con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta approvata nella seduta di ieri, sottolinea l'importanza che si perseguano ulteriori obiettivi rispetto a quelli già previsti, come la verifica del grado di utilizzo delle misure agevolative, la definizione di una stima dei relativi effetti, non solo sul PIL, ma anche sull'occupazione, e il calcolo della loro incidenza sul debito pubblico.

Infine, chiede che vengano auditi rappresentanti di Eurostat e Istat sulla credibilità dei crediti fiscali.

Il PRESIDENTE ritiene che le finalità indicate dal senatore Turco siano implicite in quelle già indicate in Ufficio di Presidenza e nella seduta di ieri.

Invita quindi i Gruppi a trasmettere ulteriori nominativi da audire entro la giornata di domani, giovedì 15 dicembre.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 15 dicembre alle ore 9, è sconvocata.

Comunica altresì che domani alle ore 9 è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso, composto da 20 articoli (di cui 5 introdotti dalla Camera dei deputati), modifica la denominazione e opera un riordino delle attribuzioni di alcuni ministeri, fermo restando il numero complessivo degli stessi.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione, l'articolo 6, al comma 1, modifica la denominazione del «Ministero dell'istruzione» in «Ministero dell'istruzione e del merito» e, al comma 2, introduce una serie di novelle agli articoli 49, 50, 51 e 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

In proposito, circa le novità apportate all'articolo 50 in materia di attribuzioni del Ministero, il Relatore segnala, da un lato, l'aggiunta della «promozione del merito» alla preesistente «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»; dall'altro lato,

l'inserimento anche della «valorizzazione del merito», oltre al preesistente «incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti», fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto.

Rileva inoltre, circa l'organizzazione del Dicastero, che, all'articolo 51, viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la disposizione non ha portata innovativa tenuto conto che l'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021) ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, temporaneamente assegnate per attività di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.

Quanto al comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, esso interviene sul richiamato articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, stabilendo che la riorganizzazione del Ministero può essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall'articolo 13 del decreto-legge in esame. Tale procedimento contempla l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e acquisito il parere del Consiglio di Stato.

Inoltre, la medesima disposizione incrementa di 480.000 euro, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione collegati alle tre posizioni di livello dirigenziale generale, che risulta così essere pari a complessivi 1,28 milioni di euro.

A copertura di tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 (cioè del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica») e per l'anno 2024 del fondo di cui all'articolo 23, comma 1 della legge n. 289 del 2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (cioè del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi).

Infine, il comma 3 reca una clausola generale di sostituzione, ovunque ricorrano, delle precedenti denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione» con le nuove denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito».

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, su invito del PRESIDENTE, il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere favorevole allegata al resoconto.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sullo schema di parere favorevole. Ciò, tenuto conto del giudizio negativo sul provvedimento in esame, che, nel disporre in ordine alla riorganizzazione delle attribuzioni dei Ministeri, ha mutato la denominazione del Ministero dell'istruzione, aggiungendovi la locuzione «e del merito», ha inserito la valorizzazione del merito tra le finalità delle esperienze formative e ha incrementato la dotazione organica, e conseguentemente finanziaria, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero.

Reputa, infatti, che le nuove disposizioni tradiscano lo spirito dell'articolo 34 della Costituzione, il quale, nel riconoscere il diritto, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, instaura un perfetto equilibrio tra inclusività e merito.

Esprime, inoltre, il timore che le modifiche in questione possano determinare una cristallizzazione delle diseguaglianze presenti nel sistema scolastico del Paese. Ricorda, al riguardo, l'elevata percentuale di dispersione scolastica, superata in Europa esclusivamente da Romania e Spagna, la marcata differenza tra le percentuali di abbandono scolastico nel Nord e nel Sud del Paese, la distanza tra le percentuali di successo scolastico degli studenti figli di genitori in possesso di licenza media o, invece, figli di genitori in possesso di diploma di laurea.

Conclude richiamando quanto asserito da Papa Francesco in relazione al termine «meritocrazia», affascinante in quanto derivante dalla parola «merito», che tuttavia si presta ad essere strumentalizzato, sì da divenire fonte di legittimazione etica della diseguaglianza.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, considerata la valutazione negativa sul decreto-legge in esame nel suo complesso.

Si sofferma, in particolare, sul significato dell'aggettivo «pubblica» adottato in precedenti denominazioni del Ministero dell'istruzione e tale da ricomprendere l'intenzione statale di garantire a tutti gli studenti la possibilità di raggiungere i livelli più alti degli studi, colmando i *deficit* di partenza, di natura sia geografica che economico-sociale.

Evidenzia, altresì, come il termine «merito», positivo di per sé, potrebbe condurre, se malinteso, a una penalizzazione degli studenti provenienti da contesti meno agiati.

La senatrice BUCALO (*Fdi*) dichiara di non condividere l'assunto secondo cui il principio meritocratico nell'istruzione sia idoneo a generare forme di discriminazione. Piuttosto, osserva che le misure in favore del merito costituiscono proprio un valido strumento di contrasto alle discriminazioni, atteso che consentono agli studenti talentuosi di emergere, anche nel caso in cui provengano da famiglie in condizioni di disagio economico. Ritiene altresì che non sussista alcuna correlazione fra la promozione del merito e la dispersione scolastica, in riferimento alla quale fa presente che il precedente Governo non è stato in grado di porre in essere

misure efficaci, avendo prediletto interventi a pioggia, senza la previa individuazione di idonei criteri selettivi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, si passa alla votazione dello schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 393

La Commissione, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati;

preso atto che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge integra la denominazione del «Ministero dell'istruzione» con la locuzione «e del merito»;

rilevato che le nuove disposizioni inseriscono, tra le aree funzionali nell'ambito delle quali il Ministero esercita le funzioni di spettanza statale, la «promozione del merito», la quale viene a congiungersi alla preesistente «valutazione dell'efficienza dell'erogazione» dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio nazionale;

rilevato altresì che la «valorizzazione del merito» è aggiunta all'«incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» tra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero è tenuto ad offrire supporto;

ritenuto che il concetto di merito trovi diretto fondamento nell'articolo 34 della Costituzione, in particolare nel riconoscimento del diritto, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

tenuto conto che la novella all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n.300 del 1999 di incremento, da 25 a 28, del numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero rappresenta un intervento di coordinamento normativo volto a recepire all'interno del richiamato decreto legislativo il contenuto dell'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, che aveva già istituito le tre posizioni dirigenziali di livello generale aggiuntive al fine di garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, temporaneamente assegnandole nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e di due ai rispettivi Dipartimenti del Ministero medesimo, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

preso atto delle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, relative alla possibilità che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall'art. 13 del decreto-legge in esame nonché all'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234; e dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 4 ottobre 2019, n.117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore ROSA (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva ristrettezza del tempo a disposizione per lavorare sul parere, considerato che lo schema predisposto dal relatore è stato anticipato ai componenti della Commissione solo questa mattina e che i senatori e gli uffici dei Gruppi sono impegnati a lavorare anche su altri provvedimenti all'esame della 8^a Commissione, di altre Commissioni e dell'Aula.

Il PRESIDENTE osserva che i lavori parlamentari, per loro stessa natura, comportano sempre la necessità di approfondire contemporaneamente più temi e che in questo la legislatura in corso non differisce e non differirà da quelle precedenti.

Nello specifico, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in oggetto già da diverse settimane, nel corso delle quali sono state svolte decine di audizioni che hanno dato a tutti i componenti della Commissione la possibilità di approfondire ogni aspetto della materia.

Ricorda inoltre che le modalità e i tempi di espressione del parere sono stati concordati tra i Gruppi nel corso di una seduta che ha avuto luogo la scorsa settimana, anche alla luce dei tempi dettati dalla legge delega per l'adozione del decreto legislativo in esame.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), premesso che il suo Gruppo ha rispettato la tempistica concordata per l'invio al relatore delle proposte di osservazione, chiede se, per venire incontro alle esigenze prospettate dalla senatrice Floridia, non sarebbe ipotizzabile una breve sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE osserva che la sospensione dovrebbe essere realmente breve, considerato che dopo la seduta in corso sono previste le comunicazioni del sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e subito dopo riprenderanno le votazioni in Aula sul decreto-legge in materia di riordino dei Ministeri. Si dice comunque certo che il relatore sarà disponibile a rispondere a ogni quesito, nonché a valutare ogni proposta, che la senatrice Floridia intenda ora formulare.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) sottolinea che le audizioni sono state molto numerose e che quella era la sede deputata per svolgere tutti gli approfondimenti necessari, ma spesso i senatori presenti erano molto pochi.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) lamenta il fatto che il Presidente del Senato, al termine delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022, non abbia accolto la richiesta di alcuni Gruppi di sospendere la seduta dell'Aula, sebbene non vi fosse alcuna urgenza di procedere con l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE chiarisce di non poter entrare nel merito di decisioni che non riguardano la gestione dei lavori della 8^a Commissione. Dichiarò di essere personalmente a favore della distinzione tra settimane dedicate ai lavori dell'Aula e settimane dedicate ai lavori delle Commissioni ma che, fino a quando non verranno modificate in tal senso le modalità di lavoro del Senato, le Commissioni dovranno continuare a lavorare nei momenti in cui non vi sono votazioni in Aula.

Non essendovi altre richieste di intervento sull'ordine dei lavori, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime particolare apprezzamento per la prima osservazione, ritenendo inopportuna la modifica apportata dall'articolo 1, comma 6, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, nonché per la seconda osservazione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) afferma che il suo Gruppo, nel rispetto dei tempi che erano stati concordati in Commissione, ha sottoposto al relatore un'articolata serie di osservazioni. Non trovandone riscontro nello schema di parere presentato dal relatore, ne desume che quest'ultimo non le ha ritenute meritevoli di accoglimento, ma il voto del Movimento 5 Stelle non potrà che essere contrario. Rileva comunque che il parere del relatore, richiedendo al Governo di soprassedere su molte delle modifiche previste dal correttivo in esame, appare nella sostanza più come un parere contrario che come un parere favorevole con osservazioni.

Anche il senatore FINA (*PD-IDP*) lamenta che di tutte le questioni esposte nello schema di parere alternativo depositato dal suo Gruppo non vi sia traccia nello schema presentato dal relatore, fatta eccezione per l'osservazione di cui alla lettera *a*). Più in generale, trova lo schema del relatore molto carente, alla luce della grande quantità di spunti e di criticità emersi nel corso delle audizioni che non sono stati raccolti. Per questo motivo dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) stigmatizza i toni eccessivamente polemici impiegati spesso dai rappresentanti delle opposizioni, che a volte sono del tutto inaccettabili, come nella seduta di ieri quando è stato detto che il contenuto del decreto-legge di riordino dei Ministeri non sarebbe stato dettato da esigenze concrete ma da ripartizioni tra le forze che compongono la maggioranza.

Venendo al provvedimento in esame, ricorda che i tempi di esame sono stati concordati la scorsa settimana tra tutti i Gruppi e, a chi sottolinea le numerose criticità dello schema di decreto legislativo, ricorda che tale provvedimento non è stato approvato dal Governo in carica, bensì da quello precedente, sostenuto da chi oggi vorrebbe un parere più critico. Peraltro, ritiene che il relatore abbia vagliato con attenzione tutte le proposte pervenute e abbia accolto tutto ciò che poteva essere accolto.

Per tale motivo dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che è fuori luogo basare la dichiarazione di voto sul provvedimento in oggetto su questioni che attengono ad un altro provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

Resta così precluso lo schema di parere alternativo presentato dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la settimana prossima – oltre al seguito dell’esame in sede consultiva dell’A.S. n. 391 e dell’atto del Governo n. 7 – la Commissione avvierà l’esame dell’atto del Governo n. 12, recante «*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012*». La seduta già convocata per domani, 15 dicembre 2022, alle ore 9, è conseguentemente sconvocata.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 15 dicembre 2022, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 1

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva 2008/98/CE, che modifica la direttiva 2018/98/CE, relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1),

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in titolo reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

– il suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020 ha recepito la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»;

– il decreto legislativo n. 116 del 2020 attua i principi di cui alle direttive 2018/851 e 2018/852 della massima partecipazione di tutti gli operatori economici dei settori interessati e della libera concorrenza anche eliminando possibili discriminazioni tra gli stessi;

– visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 12 ottobre 2022;

– vista la nota del Presidente del Senato del 6 dicembre 2022 che ha autorizzato la Commissione a concludere l'esame del provvedimento, avendo il Governo comunicato che, per lo schema di decreto in esame, non è necessaria l'intesa della Conferenza unificata;

– considerato che lo schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, emendato dal decreto legislativo n. 183 del 2017, con specifico riferimento alla Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 1:

– al comma 6, lettera *b*), apporta modifiche all'articolo 184, comma 3, in materia di classificazione dei rifiuti speciali prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive industriali;

– al riguardo sarebbe opportuno, al fine di mantenere fedele all'impostazione europea la distinzione tra rifiuti urbani simili e rifiuti speciali anche per le lavorazioni industriali (in coerenza con l'analoga previsione delle attività artigianali, commerciali, sanitarie e di servizio), che i rifiuti urbani simili – quali quelli contraddistinti dai codici CER 1501 e 20 – prodotti nelle aree produttive e nelle aree funzionalmente collegate alle aree produttive siano sottratti dall'ambito di applicazione degli obiettivi europei di preparazione al riutilizzo e riciclaggio nonché alle relative norme di calcolo;

l'articolo 6:

– al comma 3, che apporta modifiche all'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale disciplina il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, prevede che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi. I sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande;

– al riguardo, occorrerebbe mantenere il sistema di restituzione e riutilizzo degli imballaggi quale sistema volontario tanto in considerazione della necessità di un approfondimento della materia quanto in previsione della riforma della disciplina UE degli imballaggi la cui proposta di Regolamento è stata pubblicata lo scorso 30 novembre;

– al comma 9, lettera *f*), punti 1), 2) e 3), dispone le modifiche al comma 12 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006 consentendo di estendere la contrattazione degli allegati tecnici anche ai sistemi autonomi oltre che ai consorzi di filiera, estendendo altresì l'obbligo del CONAI a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli Enti Locali;

– al riguardo, si dovrebbe considerare che lo statuto tipo di cui all'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è stato predisposto per produttori che non organizzano autonomamente la gestione, tra i quali non rientrano i sistemi autonomi, disciplinati, invece, dagli articoli 221 e 221-*bis* del predetto decreto legislativo e che anche nella materia della gestione dei rifiuti vige il principio della libera concorrenza;

l'articolo 9:

– al comma 1 prevede che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi previsti dall'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, decorrano dal 1° gennaio 2023;

– al riguardo sarebbe opportuno posticipare la entrata in vigore degli obblighi di etichettatura ad una data successiva in considerazione della data di probabile adozione del provvedimento in esame al fine di concedere agli operatori un congruo termine per ottemperare ai suddetti obblighi;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema di decreto legislativo in esame le seguenti modifiche:

a) mantenere la formulazione attualmente in vigore del comma 3, lettera c), dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) mantenere la formulazione attualmente in vigore dell'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) mantenere la formulazione attualmente in vigore del comma 12 dell'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) prevedere che il pagamento del contributo ambientale di cui al comma 8 dell'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che attua il principio del *ne bis in idem*, ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzio *ex lege* così come ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale, con conseguente soppressione dell'articolo 224, comma 9, per incompatibilità;

e) prevedere una procedura specifica relativa agli obblighi del Registro elettronico nazionale nel caso di rifiuti pericolosi prodotti da attività d'impresa con sedi operative mobili (ad esempio, cantieri edili);

f) prevedere il posticipo della data di entrata in vigore degli obblighi di etichettatura.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 14 dicembre 2022

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata dichiarata aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), per chiedere al Presidente il motivo dell'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente DE CARLO fa presente che il rappresentante del Governo ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna, precisando comunque che in questa sede la presenza del Governo non è condizione di validità della seduta.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) prende atto della risposta del Presidente, rilevando comunque che il suo Gruppo avrebbe auspicato una interlocuzione fattiva con l'Esecutivo sul provvedimento in esame, a dimostrazione dell'atteggiamento costruttivo della propria parte politica. Riconosce comunque la necessità, sottesa alle norme in esame, di risolvere un problema contingente, legato alla continuità produttiva della società ISAB

a seguito del divieto di acquistare petrolio russo in vigore dal 5 dicembre. Dopo aver ricordato che dalla produzione della società proviene circa il 23 per cento del totale del greggio raffinato, sottolinea che la crisi impatta su circa 10.000 lavoratori, con indubbe ripercussioni sui livelli occupazionali.

Ravvisa poi delle analogie tra la soluzione prospettata all'articolo 1 e norme analoghe assunte in Germania nei confronti di una raffineria russa. Evidenzia inoltre che, durante l'esame del disegno di legge n. 345 («decreto-legge aiuti-*quater*»), è stato presentato l'emendamento 2.6, con cui si tentava di dare risposte ad analoghe situazioni di difficoltà di approvvigionamento energetico. Tenuto conto che l'articolo 1 in esame consente al Governo di procedere all'amministrazione temporanea dell'impresa oggetto di intervento, individua in tale modello lacune e criticità, che si augura possano essere sanate anche alla luce di ulteriori elementi, quali la tutela della salute e dell'ambiente.

Lamenta peraltro che la qualificazione di infrastruttura strategica sia motivata sulla base di una autonoma valutazione dell'impresa, mentre sarebbe più corretta una preliminare classificazione della infrastruttura di rilevanza strategica operata dal Governo, come invece previsto dal citato emendamento 2.6. Ciò crea a suo avviso incertezza giuridica, con pregiudizio per l'efficacia delle misure.

Ritiene altresì che la limitata durata della disciplina transitoria, prevista fino a giugno 2023, rischi di rappresentare una limitazione per lo strumento introdotto. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative finalizzate tra l'altro a prevenire ulteriori rischi di chiusura dell'azienda, derivanti da pronunce giudiziarie riguardanti gli impianti di depurazione. Occorre dunque integrare il provvedimento, introducendo anche un regime commissariale per l'ammodernamento delle strutture di depurazione, in modo da non compromettere l'attuazione delle misure.

Con riferimento all'articolo 2, che consente l'attivazione di sostegni economici per le imprese destinatarie dei «poteri speciali», domanda quali siano le reali intenzioni del Governo, considerato che l'accesso a tali misure riveste carattere di priorità e avrebbe bisogno di ulteriori specificazioni. Dopo aver rammentato la consistenza del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, ne ricorda altresì le caratteristiche, ribadendo l'esigenza di conoscere l'ambito di applicazione delle misure, anche con riferimento al Patrimonio rilancio.

Quanto all'articolo 3, chiede chiarimenti sugli oneri finanziari, ribadendo infine l'esigenza di bilanciare il carattere strategico delle imprese interessate con il processo di risanamento ambientale nelle aree in questione, su cui il suo Gruppo interverrà in fase emendativa.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Martella che il Governo terrà conto delle questioni avanzate, a cui potrà rispondere in sede di replica. Segnala peraltro che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 6ª e 10ª; a tale riguardo, fa presente che la 10ª Commissione ha sollevato a

sua volta il problema di estendere l'applicabilità della disciplina transitoria prevista dall'articolo 1.

Prende brevemente la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) per ribadire l'esigenza che il Governo partecipi ai lavori della Commissione, quanto meno con riferimento al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto dell'esigenza prospettata, che si riserva di rappresentare all'Esecutivo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) evidenzia alcune criticità, preannunciando che su di esse verteranno le proposte presentate dal proprio Gruppo in sede emendativa.

All'articolo 1, comma 1, rileva la genericità della locuzione «con ogni mezzo» utilizzata per indicare le modalità e la misura con cui le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sono tenute a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

Sottolinea, inoltre, a sua volta la necessità di tenere in considerazione, unitamente alla continuità produttiva, le esigenze di tutela ambientale e della salute.

Sotto il profilo finanziario, manifesta perplessità sia in relazione alla previsione di urgente attivazione delle misure di sostegno alle imprese prevista dal comma 2 dell'articolo 1, sia per la presenza nel provvedimento della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3.

Lamenta, infine, che niente sia previsto in ordine alla tutela dei livelli occupazionali.

Il senatore NAVE (*M5S*) presenta un *excursus* della vicenda in discussione, ricordando come, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, sia stato istituito, presso il precedente Ministero dello sviluppo economico, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione, in virtù dell'articolo 15, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022. La ISAB s.r.l., appartenente al Gruppo Lukoil, è infatti una società con un numero di dipendenti pari a 1.050, più 1.930 occupati nell'indotto.

Ricorda, altresì, che il primo incontro successivo alla istituzione del Tavolo di coordinamento si è tenuto, presso il Ministero, il 2 agosto 2022. Alla riunione, presieduta dal Ministro *pro tempore* Giancarlo Giorgetti, hanno partecipato rappresentanti del Ministero per la transizione ecologica, del Ministero dell'economia e delle finanze e della ISAB. Nell'in-

contro la società ha manifestato preoccupazione per il sesto pacchetto di sanzioni dell'Unione europea alla Russia, che ha previsto, a decorrere dal 5 dicembre 2022, l'embargo per l'importazione del greggio russo.

In tale sede, l'azienda ha rappresentato le difficoltà riscontrate nel tentativo di accedere a finanziamenti bancari necessari per l'acquisto di greggio diverso da quello russo e ha auspicato una deroga almeno parziale all'embargo del petrolio russo per un periodo di almeno un anno. La società ha avanzato l'ipotesi dell'emissione di una «*comfort letter*» da parte del Governo per evidenziare che ISAB non è soggetta a sanzioni e a restrizioni all'operatività da parte del sistema bancario, richiamando una lettera simile utilizzata per il caso Tamoil nel 2011.

L'azienda ha rappresentato, inoltre, l'intenzione di richiedere la garanzia di SACE S.p.A. come misura di sostegno per superare la crisi, dichiarando di poter disporre (al 2 agosto 2022) di uno stoccaggio di 1 milione di tonnellate di prodotto greggio e lavorato non solo russo, che avrebbe potuto essere costituito in garanzia a fronte di erogazione di credito. Le parti si sono nuovamente incontrate il 17 ottobre 2022 presso il Dicastero, anche con la partecipazione di rappresentanti di Unicredit, Intesa San Paolo e SACE.

Ciò premesso, rileva criticamente che dopo il 17 ottobre non risultano ulteriori verbali pubblicati con riferimento al Tavolo di coordinamento.

Alla luce di quanto riepilogato, si rammarica della interruzione delle interlocuzioni, evidenziando che il recente incontro tra il ministro Urso e il Presidente della Regione Siciliana si è svolto al di fuori della suddetta sede. Si augura dunque che vengano coinvolte tutte le parti in causa, considerate anche le interconnessioni di tale segmento con altre realtà produttive.

Manifesta le proprie perplessità sia in merito alla mancata previsione di risorse ulteriori rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente, sia circa la mancata definizione di criteri nella nomina del commissario di cui all'articolo 1, comma 5, sia, ancora, con riferimento alla eccessiva discrezionalità conferita ai Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea indipendente dall'istanza di parte, di cui all'articolo 1, comma 6.

Auspica, pertanto, che, nel corso dell'esame del provvedimento, il Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti.

Sui lavori della Commissione prende la parola il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), per prospettare l'opportunità di svolgere alcune audizioni mirate di rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della Regione Siciliana, di Confindustria e delle organizzazioni sindacali, rivalutando eventualmente il termine per la presentazione di ordini del giorno e degli emendamenti.

La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si associa alla richiesta del senatore Bergesio che ringrazia per la sensibilità dimostrata.

Ritiene in particolare fondamentale ascoltare i rappresentanti della Regione Siciliana.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) giudica opportune le audizioni, anche alla luce della genericità della seconda parte del provvedimento, domandando fin d'ora uno slittamento del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) concorda con la richiesta avanzata.

Il PRESIDENTE, alla luce delle istanze sollevate, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, possibilmente nella giornata di martedì 20 dicembre, secondo modalità che saranno discusse nell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta. Alla luce di ciò, pur ricordando che la fissazione del termine per presentare emendamenti era stata decisa ieri in assenza di obiezioni, riconosce l'esigenza di posticipare detto termine; anche di tale ipotesi si discuterà in Ufficio di Presidenza. Precisa comunque che l'eventuale nuovo termine potrà essere formalizzato in una seduta plenaria da convocare martedì 20 dicembre, alla luce delle audizioni che saranno effettivamente calendarizzate.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

